


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003 n. 6/REG.**

Regolamento Regionale recante: "Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)".

pag. 122

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 marzo 2003 n. 7/REG**

Regolamento Regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB))".

pag. 126

Testo coordinato del Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

pag. 127

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo ai Regolamenti Regionali 19 marzo 2002 n. 2/REG e 7 maggio 2002 n. 3/REG recanti norme di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti. (pubblicati nel B.U. 8 maggio 2002 n. 8 - parte I).

pag. 132

Ripubblicazione del testo coordinato del Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti.

pag. 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2003 n. 6/REG.

Regolamento Regionale recante: "Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 14 marzo 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

(Classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

Articolo 1

(Classificazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono suddivise nelle seguenti tre classi:

a) prima classe: Istituzioni assistenziali a favore di anziani o disabili le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino pari o superiori a euro 1.500.000,00;

b) seconda classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino inferiori a euro 1.500.000,00;

c) terza classe: Istituzioni scolastiche o a favore di minori, nonché Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.

Articolo 2

(Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le IPAB appartenenti alla prima classe sono

tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta".

3. Le IPAB appartenenti alla seconda classe possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre Istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito individuato all'articolo 1, comma 1, lettera a) per le IPAB appartenenti alla prima classe. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La deliberazione di trasformazione, a pena di decadenza, deve pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'adozione dell'atto di trasformazione per la relativa presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale.

5. Le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad adeguare i propri Statuti entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto. Gli Statuti modificati sono approvati dalla Regione, così come le eventuali successive modifiche.

Articolo 3

(Privatizzazione)

1. Le IPAB appartenenti alla terza classe o alla seconda classe che non procedano a fusione, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal prov-

vedimento di cui al comma 3. L'adeguamento dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta".
3. La Regione provvede all'approvazione della natura giuridica, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

Articolo 4

(Estinzione)

1. La Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità statutarie;
 - b) verificata inattività sociale da almeno due anni;
 - c) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli Statuti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Istituzione può comunicare alla Regione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un piano di risanamento, anche mediante la fusione con altre IPAB, tale da consentire la ripresa dell'attività sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione, la Regione non approvi il piano, la Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione disponendo la destinazione del patrimonio prioritariamente in favore di altre IPAB aventi finalità identiche o analoghe.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) l'Istituzione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, può deliberare la propria trasformazione in associazio-

ne o fondazione ai sensi dell'articolo 3, anche mediante la fusione con altre Istituzioni, previa ripresa dell'attività sociale o modifica delle finalità statutarie con altre il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione disponendo la destinazione del patrimonio prioritariamente in favore di altre IPAB aventi finalità identiche o analoghe.

Articolo 5

(Autonomia)

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All'Azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'Azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4. Gli Statuti disciplinano i limiti nei quali l'Azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

Articolo 6

(Statuti)

1. Lo Statuto delle Aziende pubbliche di servizi alla persona deve contenere: la denominazione dell'azienda, la sede della stessa, l'indicazione dello scopo e del patrimonio, le modalità di gestione del patrimonio, la durata degli organi e del Direttore generale, le modalità di nomina, le rispettive competenze e il loro funzionamento, i casi di decadenza e di revoca, nonché tutte le restanti norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'azienda.
2. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità delle disposizioni, la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva uno Statuto tipo delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 7

(Organi)

1. Sono organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque consiglieri, scelti tra soggetti di comprovata esperienza nella materia dell'assistenza e dei servizi alla persona e in possesso del diploma di scuola media superiore, che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Alla Regione spetta la nomina di un consigliere, al Comune spetta la nomina di tre consiglieri, il restante consigliere, infine, è nominato secondo le previsioni dello Statuto.
3. Il Presidente è nominato secondo le previsioni dello Statuto.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili secondo le modalità individuate dallo Statuto.
5. In sede di revisione dello Statuto, ai fini della trasformazione in azienda, sono fatti salvi gli organi assembleari delle Istituzioni con le ri-

spettive competenze, ove previsti dallo Statuto originario o dalle tavole di fondazione.

Articolo 8

(Competenze degli organi)

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di servizi alla persona esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare: svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, adotta il regolamento di organizzazione dell'azienda, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
2. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente.

Articolo 9

(Direttore)

1. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'Azienda pubblica di servizi alla persona, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione e della loro realizzazione. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato, il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione, fatte salve le aziende che richiedano comunque una gestione complessa a norma dello Statuto. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro indipendente o autonomo.
2. Lo Statuto definisce i requisiti minimi per l'incarico di Direttore.

Articolo 10

(Contabilità e patrimonio)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona

mantengono la contabilità finanziaria di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fino all'esercizio finanziario 2004, a partire dal quale adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale. Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio deve essere approvato ed inviato alla Regione che ne prende atto. In caso di inadempienza la Regione, previa diffida, nomina un Commissario "ad acta".

2. Il patrimonio delle Aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
3. All'atto della trasformazione le Aziende pubbliche di servizi alla persona devono redigere un inventario dei beni mobili ed immobili, segnalando gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e quelli aventi un particolare pregio artistico per i quali siano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro e provvedono ad inviarlo alla Regione contestualmente alla delibera di trasformazione.
4. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
 - a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
 - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è negata

quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

Articolo 11

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

Articolo 12

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione scioglie il Consiglio di amministrazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina un Commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre mesi, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) gravi violazioni di legge o di regolamento o di Statuto;
 - b) gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'azienda;
 - c) irregolare costituzione dell'organo di governo.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 13

(Potere generale di annullamento)

1. La Regione può annullare, in qualunque momento, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Capo III

(Persone giuridiche private)

Articolo 14

(Enti privatizzati)

1. Le Istituzioni che si sono trasformate in as-

sociazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi del presente regolamento sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.

2. Gli Statuti di tali enti devono indicare gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dallo Statuto e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e individuare maggioranze qualificate per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Il patrimonio degli enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e da successive implementazioni. Ogni ente deve indicare l'inventario dei beni con distinta evidenziazione dei beni espressa dagli Statuti e dalle tavole di fondazione.
4. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni delle Istituzioni originariamente destinati dagli Statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata sono inviati alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è negata quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

Articolo 15

(Controllo sugli enti privatizzati)

1. La Regione in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
2. La Regione approva le modifiche statutarie, la trasformazione e l'estinzione delle persone giuridiche con le norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).

Articolo 16

(Norma di rinvio)

1. In attesa dell'emanazione di una legge regionale di revisione della normativa in materia di servizi e assistenza alla persona, si osservano, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al d.lgs. 207/2001.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, 18.3.2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003 n. 7/REG.

Regolamento Regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB))".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 25 marzo 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo unico

(Sostituzione dell'articolo 11 del regolamento regionale 18 marzo 2003 n. 6)

1. L'articolo 11 del regolamento regionale 18

marzo 2003 n. 6 (regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)) è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 207/2001.
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 28 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

Testo coordinato del Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/REG del 18 marzo 2003 (Regolamento Regionale recante: “Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)”) coordinato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/REG del 28 marzo 2003 (Regolamento Regionale recante: “Modifiche al Regolamento Regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)”).

tuzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)”).

Avvertenza: Il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio Regionale, sentito il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi della Giunta Regionale.

Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con nota esplicativa. Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie.

Il Regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 ed il Regolamento regionale 28 marzo 2003, n. 7 sono pubblicati nel presente Bollettino ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Capo I

(Classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

Articolo 1

(Classificazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono suddivise nelle seguenti tre classi:

a) prima classe: Istituzioni assistenziali a favore di anziani o disabili le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino pari o superiori a euro 1.500.000,00;

b) seconda classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino inferiori a euro 1.500.000,00;

c) terza classe: Istituzioni scolastiche o a favore di minori, nonché Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.

Articolo 2

(Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le IPAB appartenenti alla prima classe sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del de-

creto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta".
3. Le IPAB appartenenti alla seconda classe possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre Istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito individuato all'articolo 1, comma 1, lettera a) per le IPAB appartenenti alla prima classe. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. La deliberazione di trasformazione, a pena di decadenza, deve pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'adozione dell'atto di trasformazione per la relativa presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale.
5. Le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad adeguare i propri Statuti entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto. Gli Statuti modificati sono approvati dalla Regione, così come le eventuali successive modifiche.

Articolo 3

(Privatizzazione)

1. Le IPAB appartenenti alla terza classe o alla seconda classe che non procedano a fusione, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. L'adeguamento

dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta".
3. La Regione provvede all'approvazione della natura giuridica, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

Articolo 4

(Estinzione)

1. La Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità statutarie;
 - b) verificata inattività sociale da almeno due anni;
 - c) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli Statuti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Istituzione può comunicare alla Regione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un piano di risanamento, anche mediante la fusione con altre IPAB, tale da consentire la ripresa dell'attività sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione, la Regione non approvi il piano, la Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione disponendo la destinazione del patrimonio prioritariamente in favore di altre IPAB aventi finalità identiche o analoghe.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) l'Istituzione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, può deliberare la propria trasformazione in associazione o fondazione ai sensi dell'articolo 3, anche mediante la fusione con altre Istituzioni, pre-

via ripresa dell'attività sociale o modifica delle finalità statutarie con altre il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione disponendo la destinazione del patrimonio prioritariamente in favore di altre IPAB aventi finalità identiche o analoghe.

Articolo 5

(Autonomia)

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All'Azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'Azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4. Gli Statuti disciplinano i limiti nei quali l'Azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

Articolo 6

(Statuti)

1. Lo Statuto delle Aziende pubbliche di servizi

alla persona deve contenere: la denominazione dell'azienda, la sede della stessa, l'indicazione dello scopo e del patrimonio, le modalità di gestione del patrimonio, la durata degli organi e del Direttore generale, le modalità di nomina, le rispettive competenze e il loro funzionamento, i casi di decadenza e di revoca, nonché tutte le restanti norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'azienda.

2. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità delle disposizioni, la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva uno Statuto tipo delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 7

(Organi)

1. Sono organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque consiglieri, scelti tra soggetti di comprovata esperienza nella materia dell'assistenza e dei servizi alla persona e in possesso del diploma di scuola media superiore, che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Alla Regione spetta la nomina di un consigliere, al Comune spetta la nomina di tre consiglieri, il restante consigliere, infine, è nominato secondo le previsioni dello Statuto.
3. Il Presidente è nominato secondo le previsioni dello Statuto.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili secondo le modalità individuate dallo Statuto.
5. In sede di revisione dello Statuto, ai fini della trasformazione in azienda, sono fatti salvi gli organi assembleari delle Istituzioni con le rispettive competenze, ove previsti dallo Statuto originario o dalle tavole di fondazione.

Articolo 8

(Competenze degli organi)

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende

di servizi alla persona esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare: svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, adotta il regolamento di organizzazione dell'azienda, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.

2. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente.

Articolo 9

(Direttore)

1. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'Azienda pubblica di servizi alla persona, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione e della loro realizzazione. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato, il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione, fatte salve le aziende che richiedano comunque una gestione complessa a norma dello Statuto. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro indipendente o autonomo.
2. Lo Statuto definisce i requisiti minimi per l'incarico di Direttore.

Articolo 10

(Contabilità e patrimonio)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona mantengono la contabilità finanziaria di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fino all'esercizio finan-

ziario 2004, a partire dal quale adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale. Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio deve essere approvato ed inviato alla Regione che ne prende atto. In caso di inadempienza la Regione, previa diffida, nomina un Commissario "ad acta".

2. Il patrimonio delle Aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
3. All'atto della trasformazione le Aziende pubbliche di servizi alla persona devono redigere un inventario dei beni mobili ed immobili, segnalando gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e quelli aventi un particolare pregio artistico per i quali siano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro e provvedono ad inviarlo alla Regione contestualmente alla delibera di trasformazione.
4. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
 - a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
 - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è negata quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

Articolo 11 ⁽¹⁾

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 207/2001.
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.

Articolo 12

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione scioglie il Consiglio di amministrazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina un Commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre mesi, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) gravi violazioni di legge o di regolamento o di Statuto;
 - b) gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'azienda;
 - c) irregolare costituzione dell'organo di governo.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 13

(Potere generale di annullamento)

1. La Regione può annullare, in qualunque momento, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Capo III

(Persone giuridiche private)

Articolo 14

(Enti privatizzati)

1. Le Istituzioni che si sono trasformate in as-

soziazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi del presente regolamento sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.

2. Gli Statuti di tali enti devono indicare gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dallo Statuto e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e individuare maggioranze qualificate per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Il patrimonio degli enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e da successive implementazioni. Ogni ente deve indicare l'inventario dei beni con distinta evidenziazione dei beni espressa dagli Statuti e dalle tavole di fondazione.
4. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni delle Istituzioni originariamente destinati dagli Statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata sono inviati alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è negata quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

Articolo 15

(Controllo sugli enti privatizzati)

1. La Regione in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
2. La Regione approva le modifiche statutarie, la trasformazione e l'estinzione delle persone giuridiche con le norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni am-

ministrative in materia di persone giuridiche private)

Articolo 16

(Norma di rinvio)

1. In attesa dell'emanazione di una legge regionale di revisione della normativa in materia di servizi e assistenza alla persona, si osservano, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al d.lgs. 207/2001.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Note

- ⁽¹⁾ L'articolo 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/REG del 18 marzo 2003 (Regolamento Regionale recante: "Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)") è sostituito dall'articolo unico del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/REG del 28 marzo 2003 (Regolamento Regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB))").

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo ai Regolamenti Regionali 19 marzo 2002 n. 2/REG e 7 maggio 2002 n. 3/REG recanti norme di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti. (pubblicati nel B.U. 8 maggio 2002 n. 8 - parte I).

Nell'articolo 2 del Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2/REG, come modificato dall'ar-

ticolo 1 del Regolamento Regionale 7 maggio 2002 n. 3/REG, pubblicati, rispettivamente, alla pagina 146 e alla pagina 147 del B.U. 8 maggio 2002 n. 8 - parte I, le parole "Trattamento D2, D8 e all. B d.lgs. 22/97" sono sostituite dalle parole "Trattamento D2, D8 e D9 all. B d.lgs. 22/97".

Ripubblicazione del testo coordinato del Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti.

Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti), coordinato con il Decreto n. 3/REG del 7 maggio 2002 (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti") e con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 febbraio 2003 (Regolamento regionale recante "Modifiche al Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3").

Avvertenza: Il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi della Giunta Regionale.

Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con nota esplicativa. Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie. Il Regolamento regionale del 19 marzo 2002, n. 2 e il Regolamento regionale del 7 maggio 2002, n. 3 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte I, 8 maggio 2002, n. 8. Il Regolamento regionale del 7 febbraio 2003 n. 3 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte I, 26 febbraio 2003 n. 3.

Articolo 1

(Tipologie degli impianti)

1. I gestori delle seguenti tipologie di impianti di gestione dei rifiuti sono assoggettati al versamento, al Comune ove tali impianti sono siti, di un contributo annuale da calcolarsi 2 sulla base dei criteri del presente regolamento:

a) rifiuti solidi urbani e rifiuti ad essi assimilati:

1) discariche (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);

2) impianti di trattamento, ad esclusione dei centri di conferimento per la raccolta differenziata (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);

3) impianti di incenerimento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997);

4) impianti di produzione di combustibile da rifiuto (operazioni di cui al punto 14 - all. 1 sub-allegato 1 del D.M. 5/2/98);

b) rifiuti speciali e speciali pericolosi:

1) discariche per lo smaltimento di rifiuti prodotti in proprio o da terzi, ad esclusione dello smaltimento dei rifiuti inerti privi

di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);

2) impianti per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, ad esclusione dei casi in cui le operazioni non costituiscano l'oggetto principale dell'attività svolta (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del D.lgs. 22/1997);

3) impianti di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi ad esclusione dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);

4) impianti di incenerimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997).

2. Le attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono sottoposte al versamento dell'onere di servizio, unicamente se rientranti nelle definizioni di cui alle voci D2, D8 e D9 dell'allegato B al D. lgs. 22/1997, e propedeutiche a successive attività di smaltimento; sono escluse le operazioni di trattamento sui rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengano avviati a recupero.⁽¹⁾

Articolo 2

(Modalità di calcolo)

1. La misura dell'onere di servizio è determinata come segue: ⁽²⁾

Tipologia rifiuti	Tipologie impianti				
	Discarica D1, da D3 a D7 e D12 all. B d.lgs 22/97	Incenerimento D10, D11 all. B d.lgs 22/97 R1 all. C	Deposito preliminare D 15 all B d.lgs 22/97	Trattamento D2, D8 e D9 all. B d.lgs 22/97	Recupero Punto 14 all. 1 sub-all 1 D.M. 5/2/98
Speciali pericolosi	0,013 E./kg	0,008 E./kg	0,005 E./kg	0,008 E./kg	
Speciali pericolosi previo trattamento	0,009 E./kg	0,006 E./kg	0,003 E./kg	0,006 E./kg	
Speciali non pericolosi	0,007 E./kg	0,004 E./kg		0,003 E./kg	
Speciali non pericolosi previo trattamento	0,005 E./kg	0,002 E./kg		0,001 E./kg	
Urbani e assimilati	0,008 E./Kg	0,004 E./Kg.		0,003 E./Kg.	
Urbani e assimilati previo trattamento	0,004 E./kg	0,003 E./kg			0,002 E./kg

2. Gli importi di cui al comma 1 si incrementano automaticamente ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato, salvo revisione degli stessi per le attività che dovessero risultare a seguito di verifiche da parte delle Province o dell'ARPAL, fonti di particolari disagi per il territorio sul quale insistono.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti del 40%, nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento si sia dotato di un sistema di gestione ambientale certificato in base alla norma ISO 14001 da parte di organismo accreditato, e del 50% nei casi in cui sia registrato EMAS. ⁽³⁾

Articolo 3

(Modalità di applicazione)

1. Fatte salve specifiche convenzioni da stipularsi tra gestore dell'impianto e Comune, l'onere di servizio è versato al Comune entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. ⁽⁴⁾

2. Qualora più impianti fra loro funzionalmente connessi soggetti al pagamento dell'onere di servizio siano localizzati nello stesso insediamento industriale si considera per la quantificazione del contributo solo la gestione dell'impianto che determina il calcolo dell'onere di servizio più elevato.

3. Nel caso in cui gli impianti funzionalmente connessi siano localizzati nel territorio di Comuni diversi l'onere di servizio determinato ai sensi del comma 2 si ripartisce in misura proporzionale fra i Comuni stessi.

4. Il contributo non è dovuto per quanto riguarda i rifiuti urbani e assimilabili conferiti agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), prodotti nell'ambito del Comune nel cui territorio ha sede l'impianto.

5. Il Comune ove ha sede l'impianto soggetto al versamento dell'onere di servizio, può stabilire che il soggetto gestore dell'impianto realizzi interventi ai sensi dell'articolo 4, a scemputo dell'importo dovuto. Sono fatti salvi eventuali accordi già stipulati ai medesimi effetti. ⁽⁵⁾

Articolo 4

(Destinazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla corresponsione dell'onere di servizio sono destinati dal Comune in via preferenziale ad interventi in campo ambientale finalizzati in particolare a mitigare gli effetti indotti sull'ambiente dalla presenza dell'impianto di gestione dei rifiuti.

Articolo 5 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾

(Norma transitoria)

1. L'onere di servizio viene applicato in relazione agli impianti di cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'ampliamento dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di ampliamento l'onere di servizio si applica solo in relazione alle quantità di rifiuti abbancate nell'area oggetto di ampliamento.
2. Sono inoltre tenuti al versamento dell'onere di servizio gli impianti di gestione di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'onere di servizio si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la seguente gradualità:
 - nella misura del 50% dalla data di entrata in vigore sino al 31.12.2003
 - nella misura del 75% dal 1.1.2004 sino al 31.12.2004
 - nella misura del 100% dal 1.1.2005
4. Il versamento dell'onere di servizio relativo al primo anno solare di applicazione (2002), è corrisposto entro il primo mese dell'anno solare successivo (2003).
5. Entro il secondo anno solare di vigenza del regolamento verrà effettuata una verifica degli effetti derivanti al sistema di gestione dei rifiuti dalla applicazione dello stesso e, di conseguenza, con provvedimento della Giunta regionale si provvederà ad apportare le eventuali modifiche ritenute opportune.

Note

(1) Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/REG del 19 marzo 2002 (Regolamento Regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti") è aggiunto dall'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/REG del 7 febbraio 2003 (Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3").

(2) Il comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 maggio 2002. (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti").

(3) Il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto dall'articolo 1, comma 2 del Regolamento regionale n. 3/2003.

(4) Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2002.

(5) Il comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto dall'articolo 1, comma 3 del Regolamento regionale n. 3/2003.

(6) L'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3/2002.

(7) L'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2003 detta una norma per il calcolo degli oneri di servizio e termini di pagamento per l'anno 2002, prevedendo che "l'onere di servizio per l'anno 2002 è calcolato anche sulla base delle modifiche introdotte dal presente Regolamento e il termine per il pagamento resta aperto fino al 30 aprile 2003".

